

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

a cura di NUOVI SERVIZI BRINO S.a.s.

SCONTO INAIL OT24 ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2016

Anche quest'anno le aziende possono chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa Inail **per interventi in materia di sicurezza sul lavoro**, attraverso l'invio telematico sul portale www.inail.it del Mod. OT24, **entro il 29/02/2016**.

La riduzione corrisponde ad una percentuale che va dal 5% al 28% in base al numero dei lavoratori in forza nell'anno.

Sono ammissibili solo gli interventi ulteriori ed in aggiunta a quelli previsti dalle normative in materia, non quindi quelli di mero adempimento ad un obbligo legislativo, attuati nel corso del 2015.

Le aziende che intendono procedere alla richiesta devono essere in possesso della regolarità contributiva DURC (contributi previdenziali e assistenziali, premi assicurativi INAIL, personali e/o relativi al personale dipendente) e devono applicare integralmente la parte economica/normativa degli accordi e dei contratti collettivi e non dovranno risultare a carico dei datori di lavoro eventuali provvedimenti amministrativi o giudiziali definitivi in merito a violazioni delle normative a tutela delle condizioni di lavoro.

Quest'anno è necessario inviare con il modello OT 24 la documentazione comprovante le attività svolte e non attendere eventuali richieste a campione.

Una volta riconosciuta, la riduzione ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione dell'istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno (autoliquidazione 2017).

In qualsiasi momento risulti che l'azienda sia priva dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione del tasso, l'Inail procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni.

IMPORTANZA DEI MODELLI ORGANIZZATIVI D. lgs 231/01

In tema di esenzione di responsabilità, è necessario partire dall'analisi dell'evidente affinità della disciplina del D. Lgs. 231/01 con le norme penali, con la conseguente applicazione di uno dei principi cardine del diritto penale: quello della colpevolezza.

Ai fini della responsabilità dell'ente non è sufficiente che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo, cioè nei limiti dell'accertamento che il fatto costituente reato (presupposto) sia stato commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente, ma è necessario che esso derivi almeno da una colpa di organizzazione, quando non costituisca addirittura l'espressione di una preciso intento di politica aziendale.

Ne consegue che, se all'ente non è imputabile alcuna colpa, esso non soggiace alle sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.

A tal fine la disciplina dispone che, in tutti i casi, la colpa dell'organizzazione e di conseguenza la responsabilità dell'ente, è esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello organizzativo rappresenta, dunque, un strumento fondamentale per giungere all'esenzione di responsabilità dell'ente, poiché la sua ideazione, applicazione ed efficace attuazione rappresenta la prova della sussistenza di un'adeguata organizzazione aziendale, tale da prevedere procedure idonee a prevenire la commissione dei reati presupposto, espressamente previsti dalla normativa.

Detta funzione di esenzione appare chiaramente non solo dalla lettura degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 231/01, ma anche dalla lettera dagli artt. 16 e 30 del **D.Lgs. 81/08** che – in tema di disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori, stabiliscono:

- ex **art. 16, comma 3**, che *"la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.*

L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all' articolo 30, comma 4."

- ex **art. 30** che *"il modello di organizzazione e di gestione **idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica** di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate."*

Una valutazione comparata del grado di rischio insito in ciascun ente in relazione al verificarsi di **infortuni sul lavoro** rilevanti ex art. 25 *septies* (previsti ai nn. 52-53 della tabella) e le conseguenti possibili responsabilità amministrative dell'ente, oltre che al rischio di consumazioni di alcune fattispecie di reato ambientale previste ex art. 25 *undecies* (come previsti ai nn. 79 - 111 della tabella) e le conseguenti responsabilità dell'ente, impongono all'interprete di valutare quanto sia cruciale, per non dire "di fatto" obbligatoria, l'adozione di

un Modello di organizzazione e gestione per un ente.

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);

b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);

c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);

d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);

e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);

f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);

g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne;

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

h) responsabili dei fari;

i) piloti d'aeromobile;

l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

VISITE DI CONTROLLO DELLO SPISAL

Con la progressiva modifica delle USL, anche lo Spisal, Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro della Provincia di Treviso, ha coordinato con il "PMP Piano Mirato di Prevenzione" un programma di viste aziendali a circa 2000 ditte del territorio dal 2016 al 2018.

Ci sono stati due incontri con illustrazione a circa 100 aziende delle modalità operative delle ispezioni, la volontà dell'ente è di ridurre del 10% gli infortuni.

Il piano di controllo è accurato e con uso di modulistica che verificherà soprattutto la regolarità delle macchine, l'uso dei DPI e le formalità coerenti con il D. lgs 81/08.

Chiunque avesse necessità di verificare la propria situazione è invitato a contattarci.

PROSSIMI CORSI:

Formazione generale 4 ore

Mercoledì 3 febbraio dalle 14,30 alle 18,30

Formazione specifica 1^a lezione - basso, medio, alto rischio

Mercoledì 10 febbraio dalle 14,30 alle 18,30

Corso per addetti ai carrelli elevatori 12 ore

Martedì 15 e venerdì 18 marzo dalle 14,30 alle 18,30,
martedì 22 marzo dalle 8,00 alle 12,00

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s

Conegliano Viale Italia 202/H

Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

E-mail: info@nuoviservizi.com

www.nuoviservizi.com